

CENTRALE DI COMMITTENZA (CUC) in forma associata e convenzionata fra comuni

SCHEMA DI CONVENZIONE ATTUATIVA

L'anno il giorno del mese di presso la sede del
.....

tra

1. Il Presidente dell'Unione Montana Suol d'Aleramo,
domiciliato per la sua carica in (.....), il quale
interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del
....., con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto
forma di schema;

e

2. Il Comune di, in persona del Sindaco,
domiciliato per la sua carica in (.....), il quale
interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del
....., con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto
forma di schema;

PREMESSO

- che l'Unione Montana Suol d'Aleramo ha istituito la Centrale di Committenza a cui possono aderire i Comuni facenti parte dell'Unione stessa o altri Comuni del territorio acquese, stipulando apposita convenzione;

- che il Comune di intende gestire in forma convenzionale la "Centrale di Committenza (CUC)" per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di portare ad un processo di razionalizzazione della spesa, in modo da assicurare un corretto rapporto tra risorse da impiegare rispetto ai risultati da perseguire (efficienza), e soprattutto tra risorse impiegate e risultati infine raggiunti (efficacia), ottemperando al disposto:

a) dell'art. 3, comma 34, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif., recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", il quale dispone che:

“La «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che:

- *acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori,*
- *aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.”;*

b) dell'art. 33, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modific., il quale dispone che: *“Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a **centrali di committenza**, anche **associandosi** o **consorziandosi**”;*

c) dell'art. 33, comma 3-bis, dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modific. [nel testo, da ultimo, sostituito dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (recante *“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”*) convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89 (detto art. 9 reca *“Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento”*)], nonché nel rispetto dell'art. 29 della Direttiva n.2004/17/CE e dell'art. 11 della Direttiva n. 2004/18/CE; il citato comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 prevede che *“I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.”;*

- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di n.
del

- Visto l'art. 30 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- Visto l'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e finalità della convenzione

1. Con la presente Convenzione l'Unione Montana Suol d'Aleramo, a mezzo del suo legale rappresentante, stabilisce di istituire una Centrale di Committenza (CUC) ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che opererà, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., utilizzando il modello della delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore dell'Unione Montana Suol d'Aleramo, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti, utilizzando professionalità esistenti già in servizio,

senza aggravio di spesa sui bilanci comunali;

Art. 2 – Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale ove opererà la Centrale di Committenza è individuato nei limiti del territorio dei Comuni aderenti alla presente Convenzione.

Art. 3 – Funzioni della Centrale di Committenza

1. La Centrale di Committenza svolgerà tutte le funzioni indicate all'art. 2 del REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA e quant'altro non espressamente indicato ma necessario per l'aggiudicazione di contratti di affidamento di lavori, servizi o forniture.

Art. 4 – Organizzazione ed esercizio delle funzioni

1. Tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione dei servizi e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione saranno predisposti ed assunti, in nome e per conto di tutti gli Enti convenzionati, dall'Unione Montana Suol d'Aleramo, ove verrà istituita la Centrale di Committenza.

Art. 5 – Gestione

1. L'organizzazione della gestione è affidata a:
- ✓ Conferenza dei Sindaci;
 - ✓ Responsabile della Centrale di Committenza.

Art. 6 – Conferenza dei Sindaci

1. La conferenza dei sindaci, composta dai sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione o dai loro delegati è presieduta dal Presidente dell'Unione Montana Suol d'Aleramo o suo delegato.

2. La conferenza è convocata dal presidente, anche su richiesta del/i Sindaco/i del/i Comune/i convenzionato/i. La richiesta di convocazione deve essere accolta entro dieci giorni dal ricevimento. La prima seduta della conferenza è convocata dal Presidente dell'Unione Montana.

3. La Conferenza esercita le seguenti funzioni:
- approva nella prima seduta le norme per il funzionamento della Centrale di Committenza;
 - approva il programma annuale di attività, entro il mese di ottobre di ogni anno, in tempo utile per la predisposizione, da parte dei Comuni convenzionati, del Bilancio di Previsione;
 - propone atti di indirizzo per la gestione della Centrale di Committenza, tenendo in

considerazione anche esigenze riguardanti i singoli Enti associati che necessitino di soluzioni indipendenti e differenziate.

➤ verifica l'andamento della gestione associata e vigila sull'attuazione dei mezzi;

4. La conferenza è integrata dai rispettivi segretari comunali con funzioni esclusivamente consultive.

5. Le funzioni di segretario delle Conferenza sono svolte alternativamente da uno dei segretari dei Comuni convenzionati.

Art. 7 – Responsabile della Centrale di Committenza

1. Il Responsabile della Centrale di Committenza è nominato dal Presidente dell'Unione Montana.

2. Il Responsabile ha i seguenti compiti:

- Ricepire le direttive della Conferenza dei Sindaci;
- Predisporre programmi di attività per ottimizzare il servizio convenzionato;
- Coordinare il personale alle proprie dipendenze operative;
- Relazionare periodicamente alla conferenza dei sindaci sullo stato di attuazione del servizio convenzionato;
- Adottare tutti gli atti gestionali inerenti la funzione svolta per ciascuno dei Comuni convenzionati;
- Svolgere le ulteriori funzioni attribuitigli dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 8 – Personale

1. La Centrale di Committenza utilizzerà professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali, che opererà secondo le direttive del Responsabile della Centrale di Committenza.

2. La contrattazione decentrata di ciascun Comune può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale in convenzione secondo la disciplina dell'art. 36 del C.C.N.L. in vigore, utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31 del medesimo contratto.

Art. 9 – Durata della convenzione e ulteriori adesioni

1. La convenzione avrà durata dal sino al

2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, verrà approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari dei Comuni convenzionati.

Art. 10 – Mezzi finanziari

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata sono a carico dei rispettivi Enti convenzionati.

2. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste ai commi precedenti del presente articolo, sono a carico dell'Ente convenzionato che provvederà a includerle nei quadri economici di progetto come previsto dall'art. 16 D.P.R. 207/2010, nella percentuale dell'1% sull'importo dei lavori a base di gara.

3. Le spese effettivamente sostenute, connesse alle attività di acquisti di beni e forniture di servizi, saranno rimborsate dai Comuni alla Centrale di Committenza.

4. La Centrale di Committenza redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo da inviare agli Enti interessati.

Art. 11 – Obblighi e garanzie

1. L'Unione Montana provvede all'esecuzione degli atti e all'esercizio dell'attività inerenti alla Centrale di Committenza.

2. Qualora lo stesso ometta di provvedere ai singoli atti necessari per lo svolgimento dei servizi, senza che sussistano giustificati motivi o legittimi impedimenti, la conferenza dei sindaci diffida il Comune capo-convenzione a provvedervi entro 15 giorni. In caso di reiterata omissione, la convenzione è risolta.

3. È a carico dell'Unione Montana il rimborso dei danni, debitamente documentati, causati al Comune convenzionato, per l'anticipata risoluzione della convenzione dovuta alle omissioni di cui al comma precedente.

Art. 12 – Recesso e risoluzione della convenzione

1. I Comuni stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 9, ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse.

2. Il recesso del singolo Ente convenzionato è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla Centrale di Committenza, con formale preavviso che dovrà pervenire alla Centrale di Committenza entro il termine minimo di giorni 15 (quindici) dall'ultimazione attesa dei procedimenti stessi.

3. E' consentito al Comune recedente di affrancare la quota residua di spese a proprio carico con definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere.

Art. 13 – Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate ad un collegio arbitrale, composto da un membro nominato da ciascuno dei Comuni interessati e da un membro, con funzioni di presidente, nominato dalla Conferenza dei Sindaci o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Comune capo-convenzione, su istanza della parte più diligente.

2. In caso di mancata conciliazione delle controversie secondo le modalità di cui al comma 1, la risoluzione delle stesse è demandata al giudice ordinario.

Art. 14 - Rinvii

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di gestioni associate, alle disposizioni del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 15 – Registrazione

1. La presente Convenzione, esente dall'imposta di bollo, è soggetta alla registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Unione Montana

Comune di